

COMUNE
DI
BORGO VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Modifica fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31.12.2022 e variazione al bilancio di previsione ex art. 175 Tuel Risorse PNRR – Esercizio provvisorio 2023-2025”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 01/07/2020-30/06/2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/06/2020,

- ricevuta in data 06/03/2023 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Modifica fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31.12.2022 e variazione al bilancio di previsione ex art. 175 Tuel Risorse PNRR – Esercizio provvisorio 2023-2025”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale - all’ordine del giorno della medesima seduta nella quale è prevista, successivamente, l’approvazione della proposta di deliberazione in esame - di annullamento in autotutela della deliberazione di approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e relativi allegati;
- vista la conseguente proposta di deliberazione del Consiglio comunale di presa d’atto, in assenza del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e fino all’approvazione di detto bilancio e, in ogni caso, non oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 differito al 30/04/2023, da ultimo, dalla L. 29/12/2022, n. 197, che la gestione finanziaria avverrà in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 267/2020 e ss.mm. (Tuel);
- visto l’art 163 del Tuel ai sensi del quale *“Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;
- visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 ed il documento unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 29/12/2021 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- considerato, pertanto, che gli stanziamenti dell’esercizio provvisorio 2023 sono quelli previsti nel

bilancio di previsione 2022-2024 per l'annualità 2023;

- visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale *“Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”*;
- visto l’art. 15, comma 4-bis, del DL 31/05/2021, n.77 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* il quale dispone che *“Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- visti i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet con la faq n. 48 in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l’attuazione del PNRR ed, in particolare, la lett. c. alla quale è previsto che: *“Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del D.Lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)”*;
- rilevato, quindi, che il legislatore, nella dichiarata finalità di accelerazione delle misure attuative del PNRR, ha adottato alcuni interventi di semplificazione sia delle procedure amministrative finalizzate all’approvazione dei progetti e all’appalto delle opere sia delle regole di contabilizzazione e gestione finanziaria delle risorse e che, per tale ultimo aspetto, ha introdotto regole derogatorie riguardanti sia l’iscrizione in bilancio di eventuali trasferimenti non programmati durante l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, sia la possibilità di accertare le risorse anche sulla base del provvedimento di assegnazione o riparto ancor prima dell’impegno di spesa da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, sia ancora di applicare al bilancio eventuali quote di avanzo di amministrazione vincolato in deroga ai limiti attualmente vigenti per gli enti in situazione di sostanziale disavanzo; in tale senso la previsione che gli accertamenti di entrata relativi alle assegnazioni di risorse nell’ambito del PNRR sono registrati in contabilità con l’avvenuta comunicazione dell’ammissione al finanziamento con esigibilità all’esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi, a finanziamento della correlata spesa;

- preso atto, quindi, che, in relazione alle risorse PNRR assegnate, non risulta necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), fatta eccezione per il caso in cui le somme a valere sui predetti fondi vengano anticipate all'Ente, è stata riscontrata nell'esercizio 2022 l'erronea contabilizzazione dello stanziamento di spesa "U-PNRR-M4-C1-INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILO NIDO- CUP B31B22001070006 -SERVIZIO RILEVANTE I.V.A" come FPV per euro 1.783.998,47 generando conseguentemente il contestuale FPV di entrata 2023 a copertura della relativa spesa di investimento;
- dato atto che l'Amministrazione intende provvedere alla corretta contabilizzazione delle assegnazioni a valere sui fondi PNRR per il finanziamento della spesa di investimento "M4-C1-INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILO NIDO" con conseguente modifica del FPV al 31.12.2022 e previsione dello stanziamento di entrata dei fondi PNRR assegnati e relativa spesa sull'esercizio provvisorio 2023 per consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR al fine di evitare la revoca dei trasferimenti stessi come dalle risultanze delle tabelle di seguito riportate:

Descrizione entrata - Titolo 4	Importo
PNRR-M4-C1-INVESTIMENTO 1.1PIANO PER ASILO NIDO- CUP B31B22001070006	120.404,85
TRASFERIMENTI SU FONDO INVESTIMENTI MINORI	450.000,00
PNRR - M1 - C.1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B31F22000720006	155.234,00
PNRR-M2-C4-INVESTIMENTO 3.4 - BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI- EX DISCARICA LOC. SAN LORENZO CUP B32B22002320006	707.910,62
PNRR-M2-C4-INVESTIMENTO 3.4 - BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI- SITO INQUINATO VIA GOZZER CUP B36J14000430004	489.353,90
TOTALE RISORSE DESTINATE A INTERVENTI PNRR	1.922.903,37

Descrizione spesa - Titolo 2	Importo
PNRR-M4-C1-INVESTIMENTO 1.1PIANO PER ASILO NIDO- CUP B31B22001070006	570.404,85
PNRR - M1 - C.1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B31F22000720006	155.234,00
PNRR-M2-C4-INVESTIMENTO 3.4 - BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI- EX DISCARICA LOC. SAN LORENZO CUP B32B22002320006	707.910,62
PNRR-M2-C4-INVESTIMENTO 3.4 - BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI- SITO INQUINATO VIA GOZZER CUP B36J14000430004	489.353,90
TOTALE RISORSE DESTINATE A INTERVENTI PNRR	1.922.903,37

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015,

n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2017 e ss.mm.;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il documento unico di programmazione 2022-2024 approvato con la deliberazione n. 78 del 29/12/2021 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2022	2023	2024
<i>Maggiori entrate in conto capitale da trasferimenti</i>	€ -	€ 1.922.903,37	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ -	€ 1.922.903,37	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2022	2023	2024
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ -	€ 1.922.903,37	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ -	€ 1.922.903,37	€ -

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 06/03/2023

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)